

Le Linee guida dell'Anac n. 14 sulle "consultazioni preliminari di mercato"

Approvate dall'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) le Linee Guida n. 14 avente come oggetto le "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato".

Le nuove Linee guida non sono vincolanti, ex art. 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici; sono state approvate dal Consiglio dell'Autorità il 6 marzo scorso con deliberazione n. 161, dopo il consueto parere del Consiglio di Stato; contengono indicazioni utili a soggetti pubblici e privati sulle modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli artt. 66 e 67 del Codice prima richiamato.

In considerazione della disciplina ancora poco utilizzata nella prassi, l'Autorità ha predisposto le Linee guida n. 14 per incentivare l'uso delle consultazioni preliminari e promuoverne il legittimo esercizio, tenuto conto che tale strumento consente alle stazioni appaltanti pubbliche di ridurre le asimmetrie informative su determinati mercati e che una migliore conoscenza degli aspetti tecnici degli acquisti previsti dalle pubbliche amministrazioni permette al mercato di produrre offerte più efficacemente orientate al soddisfacimento del bisogno pubblico.

Dal punto di vista dell'economicità e dell'efficienza dell'attività amministrativa, le consultazioni consentono di abbassare il rischio di gare deserte e rappresentano un esercizio di leale collaborazione tra pubblico e privato.

Questo nuovo documento – a differenza delle altre Linee guida dell'Anac – si presenta con contenuti ed una struttura diversi; esso ha infatti contenuti essenziali, contiene indicazioni precise, adotta una prosa scarna e non discorsiva, si caratterizza per la sua brevità ed ha una struttura ordinata scandita in specifici paragrafi all'interno dei seguenti punti generali: a) finalità e contesto dell'istituto; b) ambito di applicazione; c) procedimento di consultazione e di selezione a valle del procedimento stesso; d) casi di esclusione del concorrente dal procedimento di selezione, ex art. 67 comma 2 (e non art. 68, come erroneamente indicato nella Linea guida in esame, trattandosi di mero *lapsus calami*) da leggersi in combinato disposto con l'art. 80, comma 5, lett. e) del Codice.

Appare degno di menzione il fatto che questo strumento è applicabile anche alle concessioni, per effetto del richiamo operato dall'art. 164 ed è utilizzabile nell'ambito dei settori speciali di cui agli artt. 114-121 del Codice dei contratti pubblici.

Con queste Linee guida, l'Anac – anche facilitata dall'unicità e delimitazione del tema - introduce di fatto una limitazione dei livelli di regolazione non superando quelli minimi richiesti dalle direttive europee.

Questo diverso *modus operandi*, da più parti auspicato, giunge forse fuori tempo, quando ormai si è consumata la scelta di abbandonare il sistema della c.d. *soft law* imperniato sulle Linee Guida vincolanti dell'Anac, con il pieno ripristino del Regolamento attuativo unico che dovrà dettare la disciplina esecutiva ed attuativa di una serie di materie elencate dal disegno di legge delega recentemente approvato dal Governo, in analogia con il vecchio sistema del precedente Codice (abrogato) n. 163 del 2006, con conseguente riappropriazione da parte del Governo della normativa di dettaglio.

Roma, 28 marzo 2019

A cura di Giuseppe Failla